



COMUNE DI RESCALDINA
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PER
L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI
RISTORO ALL'APERTO "DEHORS"**

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 27.05.2011

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO "DEHORS"

Art. 1

Scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. a), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le occupazioni del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto "Dehors" e l'applicazione del relativo canone nell'ambito del territorio del Comune di Rescaldina.

Art. 2

Definizione di "Dehors"

1. Si definiscono dehors, ai fini del presente regolamento, le strutture temporanee, sia a carattere estivo sia a carattere invernale, facilmente removibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee e che non comportino modificazioni permanenti dei luoghi in cui si allocano.

2. Rientrano in tale definizione, al fine di mantenere armonia con il contesto ambientale, tutti gli elementi di arredo compresi sedie, tavolini ed altri elementi mobili di delimitazione perimetrale.

3. Qualsiasi altra tipologia non rientrante nelle due definizioni di cui sopra e per la quale si richiede l'installazione sul suolo pubblico non si intende ammessa.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'uso di parte del suolo pubblico per la collocazione di dehors.

2. In ogni caso gli interventi di realizzazione dei dehors devono risultare coerenti ed in armonia con il contesto ambientale di riferimento e tendere:

- alla eliminazione delle superfetazioni degradanti;
- alla modificazione delle aggiunte improprie;
- ad una coerente configurazione planimetrica, rispettosa dei caratteri tipo-morfologici dell'intero organismo edilizio;
- alla salvaguardia dell'identità architettonica dell'organismo edilizio principale, evitando sovrapposizioni, modificazioni di facciata e schermature definitive.

Art. 4

Caratteristiche

1. Le occupazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del precedente art. 3, devono avere le seguenti caratteristiche tipo-morfologiche:

a) Tipologie costruttive:

Devono essere impiegati i seguenti materiali:

- **struttura portante** in profilati metallici, ancorati al pavimento e/o sulle pareti degli edifici con ganci ed attacchi mobili e da tiranti in cavi metallici o di altro materiale resistente (es.: nylon);
- **copertura** in tessuto, ovvero ombrelloni come da apposita scheda allegata;
- eventuali divisori interni costituiti da fioriere; schermi perimetrali in materiale leggero, trasparente, ancorato alla struttura portante. Non sono ammesse a sostegno degli schermi perimetrali fioriere al piede. Gli schermi possono essere mantenuti durante tutto l'arco dell'anno. Il tamponamento non deve rappresentare altro che elemento funzionale al perseguimento dell'attività, in un periodo ben limitato temporalmente.

b) Colori ammissibili:

- per le parti metalliche relativamente alle strutture: toni del grigio con verniciatura ferro micaceo;
- per le coperture: toni del canapa.

In ogni caso sono vietati:

colori contrastanti con l'intorno, manufatti riportanti i "colori sociali" di enti commerciali o politici o messaggi pubblicitari.

c) Pavimentazioni ammissibili:

Le pedane di pavimentazione sono ammesse solo nel caso non sia possibile avere la pavimentazione pubblica perfettamente piana.

Devono essere realizzate esclusivamente in legno ed i suoi componenti devono essere facilmente rimovibili. Devono inoltre garantire il rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

d) Dimensioni ammissibili:

La superficie lorda di pavimento del manufatto non può essere superiore alla superficie di somministrazione dell'esercizio commerciale del quale il manufatto costituisce pertinenza funzionale e non può in alcun modo superare i 100 metri quadrati.

e) Indici planovolumetrici:

I manufatti stagionali, considerati quali "opere minori", sono classificati, sotto tutti gli aspetti, come elementi pertinenziali alle attività esistenti e, quindi, non possono essere oggetto di uso autonomo. I manufatti non concorrono alla verifica degli indici planovolumetrici urbanistici di zona, ma sono oggetto delle verifiche di cui al successivo art. 7 del presente regolamento.

f) Percorsi pedonali:

La collocazione dei dehors deve comunque sempre garantire un percorso pedonale libero di almeno due metri.

Non è ammissibile la loro collocazione a meno di 12 metri da intersezioni stradali con traffico veicolare.

Ai fini delle disposizioni e dei limiti da applicare per le diffusioni sonore, il dehors viene considerato esterno al locale.

Art. 5 -

Ubicazione e dimensioni

1. La presente regolamentazione si applica su tutto il territorio comunale ed a tutti i dehors posti all'esterno del rispettivo esercizio pubblico ed allocati sia su spazi pubblici che privati gravati da servitù di uso pubblico.

2. La somministrazione all'aperto su aree pubbliche sarà consentita purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri ecc.), sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inevitabile inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, eccessivo volume della musica riprodotta quando anche autorizzata) nelle ore notturne, in conformità delle norme di settore.

Inoltre il titolare dell'esercizio dovrà comunicare l'ampliamento della superficie di somministrazione al competente ufficio commercio e/o ufficio ASL.

3. Il dehors non potrà essere allocato su strade ad alta densità di traffico, e comunque l'ufficio preposto terrà conto del giudizio espresso nel merito dalla Polizia Locale; l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici né con reti tecniche o con elementi di servizio che possano risultare limitati (quadri di controllo, caditoie, griglie, idranti, chiusini, misuratori di servizi erogati, supporti per pubblicità, cabine telefoniche, cestini getta carta, segnaletica ecc.).

4. Nel rilasciare l'autorizzazione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, dovranno essere salvaguardate la non interferenza con i pubblici servizi, la viabilità di soccorso nell'urgenza e nella emergenza (ambulanze, mezzi dei pompieri e delle forze dell'ordine): in particolare dovrà essere assicurata la possibilità di transito per i mezzi di servizio e soccorso più grandi (autocarri VVF ed ambulanze 118) assicurando una sezione minima (effettivamente libera da balconi, insegne e sporgenze varie) di metri 3,25 di larghezza e di metri 4 di altezza, ai sensi dell'art. 140 delle Norme di Attuazione del Codice della Strada.

Qualora l'installazione dei dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente settore tecnico.

Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensioni inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.

5. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

6. Sistemi audio-visivi, riproduttori di suoni ed apparecchi TV sono inibiti nei dehors tranne condizioni particolari ed eccezionali autorizzate con singolo ed apposito provvedimento.

7. Al concessionario inoltre sarà raccomandato di curare i rapporti con i residenti dell'isolato in cui insiste il suo esercizio o in cui eserciterà la somministrazione all'aperto e del vicinato in genere, ponendo attenzione a limitare il disagio derivante a questi dall'esercizio della sua attività.

8. Andranno salvaguardate l'incolumità degli avventori, le esigenze connesse con la viabilità veicolare consentita, e soprattutto con quella pedonale; nell'installazione dovrà essere lasciato un congruo spazio per consentire il flusso pedonale tra il muro del fabbricato ed il dehors a questo antistante.

Nel caso ci sia il marciapiede deve essere lasciato libero per l'intera larghezza.

Art. 6

Presentazione della domanda

1. Chiunque intenda effettuare occupazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del precedente art. 3, deve fare apposita domanda redatta in bollo da consegnare all'ufficio protocollo dell'Ente e regolare istanza edilizia.

2. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

3. Non è richiesta regolare istanza edilizia per le occupazioni di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento.

Art. 7

Istruttoria della domanda

1. Le domande pervenute sono assegnate, per l'istruttoria e per la definizione del procedimento, all'Ufficio Polizia Locale dell'Ente: il Funzionario incaricato provvederà, entro 60 giorni dalla data del protocollo di arrivo, ad emettere l'atto di concessione. Trascorso tale termine la concessione si intende rifiutata e, contro il silenzio-rifiuto, è ammesso ricorso nelle forme di legge.

2. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, o qualora ai fini della valutazione della stessa si reputi necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa, l'Ufficio Polizia Locale richiederà per iscritto le necessarie integrazioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Tali integrazioni dovranno essere fatte pervenire entro i 30 giorni successivi, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta. Dal momento della consegna delle integrazioni decorreranno 30 giorni per l'emissione dell'atto di concessione.

3. L'Ufficio Polizia Locale provvederà a richiedere agli uffici competenti gli atti o i pareri necessari per il rilascio della concessione.

Art. 8

Oneri per il rilascio

1. La concessione è rilasciata in bollo.

2. In caso di inadempienza il manufatto viene rimosso in danno del titolare dall'Amministrazione Comunale, la quale incamera le garanzie fidejussorie e provvede al recupero delle spese sostenute, nei modi e nelle forme di legge.

3. La concessione è soggetta ad un canone di concessione ai sensi del successivo art. 12.

Art. 9

Rilascio dell'atto di concessione

1. Il Funzionario incaricato rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico subordinato al rilascio del titolo abilitativo edilizio qualora necessario.

2. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro.

3. Il mancato ritiro ingiustificato del predisposto atto di concessione entro 30 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale alla rinuncia della richiesta di occupazione.

Art. 10

Contenuto dell'atto di concessione

1. L'atto di concessione dell'area contiene espressamente la destinazione d'uso ammessa per ciascun manufatto o parte di esso e la misura dello spazio concesso, nonché l'importo del canone da versare.
2. Il titolo ha durata massima di nove anni e non può essere prorogato in forma tacita, dovendosi verificare periodicamente la permanenza delle caratteristiche di cui sopra ed in relazione alle esigenze di decoro cittadino. L'Amministrazione Comunale potrà, con semplice richiesta motivata e preavviso non inferiore a 120 giorni, richiedere la rimozione del manufatto e la rimessa in pristino dei luoghi. Le spese di rimozione saranno a carico del concessionario. In caso di rimozione anticipata per cause non dovute al Concessionario, l'Amministrazione Comunale restituirà una quota del canone annuo già versato in proporzione ai mesi non occupati. Nel caso di rimozione dovuta a cause imputabili al Concessionario non si procederà ad alcuna restituzione delle quote di canone già pagate.
3. Al termine dell'occupazione il richiedente avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Ente.
4. Il richiedente sarà ritenuto responsabile per ogni e qualsiasi danno si dovesse verificare a persone e/o cose, durante e/o dopo l'esecuzione delle opere richieste, per fatti e/o circostanze legate all'irregolare esecuzione dei lavori stessi e/o al mancato rispetto delle prescrizioni.

Art. 11

Rinnovo

1. Il Concessionario potrà richiedere, almeno 3 mesi prima della scadenza, il rinnovo della concessione, dimostrando il permanere del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 12

Canone di concessione


1. Annualmente, verrà determinato o eventualmente prorogato il canone di concessione per mq..
2. La Giunta Comunale provvederà a determinare il canone annuo secondo i seguenti principi
 - soggezione dello spazio pubblico occupato;
 - valore economico risultante del provvedimento;
 - vantaggio economico che l'utente ne riceve.

Art. 13

Documentazione da presentarsi alla chiusura dei lavori

1. Prima della messa in esercizio, fatta eccezione per le occupazioni di cui all'art. 2, comma 2, il richiedente dovrà presentare i seguenti documenti:
 - Verbale di collaudo statico dell'opera o certificazione di collaudo statico;
 - Dichiarazione di conformità dell'opera eseguita al progetto presentato;
 - Dichiarazione di conformità degli impianti, in quanto e se esistenti;
 - Dichiarazione, a firma di richiedente e tecnico abilitato, dell'avvenuto rispetto in fase esecutiva della normativa sulle barriere architettoniche.
- La mancata presentazione della documentazione comporterà la decadenza del titolo concessorio rilasciato.

allegato A
 Regolamento "Dehors"
 comma a, art 4 "caratteristiche"

TIPOLOGIE COPERTURE OMBRELLONI	OMBRELLONE SOSTEGNO CENTRALE	OMBRILLONE SOSTEGNO LATERALE	TENDA FALDA TESA	TENDA FALDA TESA CON MONTANTI	COPERTURA A PERGOLA	COPERTURA A PADIGLIONE	COPERTURA A PADIGLIONI AGGREGATI	COPERTURA A GAZIBO	COPERTURA A PAGODA	COPERTURA A PAGODA CON STRUTTURA ESTERNA	STRUTTURE TESSILI VELE COPERTURE INNOVATIVE
 	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

